

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1622

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SCIVOLETTO, LAURICELLA e PELELLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 APRILE 1995

---

Norme agevolative per i giovani impegnati nei progetti di lavoro di cui all'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67

---

ONOREVOLI SENATORI. - Con l'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988), è stato disposto il finanziamento, per il triennio 1988-1990, nei territori del Mezzogiorno di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, di attività di utilità collettiva consistenti in progetti di lavoro e formazione destinati ad impiegare, a tempo parziale, giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, privi di occupazione ed iscritti nella prima classe delle liste di collocamento. Tali progetti, presentati all'Agenzia per l'impiego competente per territorio non hanno comportato l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato.

In alcune aree del Mezzogiorno, tale esperienza è proseguita grazie all'intervento delle regioni. Ci troviamo però di fronte a un'emergenza occupazionale che impone di dare risposte a quanti di questi giovani,

dopo l'esperienza avviata con l'articolo 23 della legge richiamata, non hanno trovato alcuno sbocco lavorativo.

In primo luogo crediamo opportuno tutelare la qualificazione professionale raggiunta con la partecipazione al progetto di lavoro e formazione attraverso il rilascio di un attestato di qualifica valido ai fini della valutazione nei concorsi pubblici e che garantisca l'attribuzione di punteggio nelle graduatorie delle liste di collocamento. A tal fine viene data delega al Governo perchè attui tali disposizioni (articolo 1).

In secondo luogo si prevede la concessione di una contribuzione figurativa ai fini pensionistici (articolo 2).

Si prevede infine la copertura degli oneri relativi alla contribuzione figurativa, prevedendo nel 1996 uno stanziamento che copra l'intervallo di tempo altrimenti non coperto negli anni precedenti (articolo 3).

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Attestato di qualifica  
e delega regolamentare)*

1. Ai soggetti che siano stati impegnati nei progetti di cui all'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67, ovvero siano impegnati, alla data di entrata in vigore della presente legge, in progetti gestiti e finanziati dalle regioni, è rilasciato, dalla competente Commissione regionale per l'impiego, un attestato di qualifica comprovante la partecipazione ai progetti e l'esperienza professionale maturata, valido ad oggi effetto di legge.

2. All'attestato è riconosciuta validità in sede di valutazione dei titoli nei concorsi pubblici; esso garantisce punteggio ai fini delle graduatorie delle liste di collocamento.

3. Con regolamento da emanare, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si procederà a definire le modalità di attuazione del comma 2, armonizzando la normativa in materia di accesso ai pubblici impieghi.

## Art. 2.

*(Contribuzione figurativa)*

1. Ai soggetti di cui all'articolo 1 è accreditata una contribuzione figurativa ai fini pensionistici pari all'ammontare dell'indennità effettivamente percepita durante l'attuazione dei progetti di cui allo stesso articolo, relativamente ai periodi non coperti da alcuna contribuzione.

## Art. 3.

*(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 2, valutati in trenta miliardi per l'anno 1996, compresa la sanatoria delle situazioni precedenti, e in lire tre miliardi per il 1997, si provvede mediante parziale utilizzo delle proiezioni per gli stessi anni 1996 e 1997 dell'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

2. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le opportune variazioni di bilancio.